

Articolo 4, commi 69-79 – Copertura finanziaria

Nuove tasse e un aspro taglio alle spese organizzative di Inps e Inail per finanziare la riforma

di Michele Tiraboschi, Pierluigi Rausei*

Alla luce degli ultimi commi – dal 69 al 79 – dell'art. 4 del DDL si può rilevare come la riforma del mercato del lavoro costerà 18 miliardi e 218 milioni di euro dal 2013 al 2020 e, in seguito, 2 miliardi e 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le disposizioni finali del provvedimento contengono, infatti, alcune misure specificamente dedicate alla copertura finanziaria delle voci più rilevanti di spesa della riforma, ad integrazione, peraltro, di quanto già indicato in precedenza negli artt. 2 e 3, ma anche nello stesso art. 4, individuando il quadro normativo di riferimento per reperire le risorse necessarie a finanziare i diversi interventi previsti dalla proposta di riforma, con specifico riguardo al nuovo sistema delineato per la tutela del lavoro mediante la fruizione di appositi ammortizzatori sociali (in questo senso esplicitamente la relazione illustrativa).

Quali sono i costi della riforma?

In particolare, è l'art. 4, comma 69, del DDL a determinare gli oneri derivanti dalla attuazione della riforma, che vengono valutati complessivamente in:

- 1.719 milioni di euro per l'anno 2013;
- 2.921 milioni di euro per l'anno 2014;
- 2.501 milioni di euro per l'anno 2015;
- 2.482 milioni di euro per l'anno 2016;
- 2.038 milioni di euro per l'anno 2017;
- 2.142 milioni di euro per l'anno 2018;
- 2.148 milioni di euro per l'anno 2019;
- 2.195 milioni di euro per l'anno 2020;
- 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

D'altro canto, l'evidenza del contesto di recessione in cui si trova il Paese non consente di trascurare il rischio tangibile di una sottostima del costo globale della riforma, la cui stima prudenziale potrebbe

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

essere messa facilmente in discussione a causa dei dati economici e finanziari che saranno riscontrabili già nel 2013, primo anno di impatto della previsione.

A ciò, peraltro, sembra volgere lo stesso Legislatore quando introduce una specifica clausola di salvaguardia (al comma 70 dell'art. 4) per consentire, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa annotate, anche solo in procinto di verificarsi e non necessariamente già verificatisi ¹, al Ministero dell'economia e delle finanze – chiamato ad effettuare un "*monitoraggio costante degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla riforma*" – di procedere, con proprio decreto, fin dal 2013, alla "*riduzione lineare*" – nella misura necessaria alla copertura finanziaria rilevata – delle dotazioni finanziarie disponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero ². Unica esclusione dai previsti tagli lineari è data per gli stanziamenti relativi a: cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico.

Una lettura scevra di pregiudizi del testo delle disposizioni finanziarie, qui annotate, d'altronde, impone di sollevare più di un dubbio circa la tenuta contabile delle misure delineate dal DDL di riforma del mercato del lavoro. Le previsioni di seguito evidenziate, infatti, fanno fondamento su una duplice previsione sostanziale, vale a dire l'inizio della ripresa della crescita economica e una riduzione o almeno un mantenimento del *plafond* di lavoratori destinatari di tutele per il sostegno al reddito. Invero nessuna delle due variabili, anche alla luce dei pesanti andamenti delle ultime settimane dei mercati, pare destinata ad essere corrispondente alle attese, neppure a quelle meno ottimistiche.

Ne deriva, dunque, una forte preoccupazione che anche la riforma del lavoro, come già quella previdenziale del 2011, possa lasciare sul terreno una eredità finanziaria caratterizzata da squilibri difficilmente colmabili, come oggi accade per i lavoratori "esodati", solo in minima parte salvaguardati, a causa della carente previsione originaria ³. D'altro canto, anche la riforma del mercato del lavoro (come quella pensionistica) impatta direttamente (e pesantemente) sull'aumento della spesa pubblica corrente, rispetto alla quale non sembra affatto idoneo a consentire la necessaria compensazione nei saldi di finanza pubblica il pur gravoso aumento della pressione contributiva e fiscale a carico delle imprese e dei lavoratori (ingiustificabile in un tempo di recessione come l'attuale).

Dove reperire le risorse finanziarie?

A copertura finanziaria degli oneri così evidenziati, il DDL intende provvedere:

1) utilizzando le maggiori entrate e i risparmi di spesa che derivano dai commi 72-79 dell'art. 4 del DDL per un ammontare pari a:

- 1.138 milioni di euro per l'anno 2013;
- 2.014 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (comma 69, *lett. a*);

¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale ogni legge che prevede nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, oppure – come nel caso della riforma del lavoro – le previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, che deve essere effettiva ed automatica, indicando le misure di riduzione delle spese (o di aumento dell'entrata), da adottare in caso di scostamenti rispetto alle previsioni.

² Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella prospettiva delle successive riduzioni – delle quali il Legislatore mostra una chiara consapevolezza – viene autorizzato anche ad accantonare e rendere indisponibili le somme necessarie a coprire gli scostamenti, mentre le Amministrazioni che subiranno i tagli lineari potranno proporre variazioni compensative, anche con riguardo a missioni diverse, rispetto agli accantonamenti interessati, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza.

³ Tanto più che una parte non irrilevante delle misure previste dal DDL di riforma del lavoro attendono una specifica e successiva attuazione, demandata a decreti interministeriali e accordi bilaterali, rispetto alla quale lo stesso Servizio di Bilancio del Senato afferma come non sia "possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA" (così nell'analisi riportata nella nota di lettura n. 126 di aprile 2012, p. 83).

2) ricorrendo ad una specifica riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta” nell’ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per un ammontare pari a:

- 581 milioni di euro per l’anno 2013;
- 907 milioni di euro per l’anno 2014;
- 785 milioni di euro per l’anno 2015,
- 766 milioni di euro per l’anno 2016;
- 322 milioni di euro per l’anno 2017;
- 426 milioni di euro per l’anno 2018;
- 432 milioni di euro per l’anno 2019;
- 479 milioni di euro per l’anno 2020;
- 509 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comma 69, *lett. b*).

Se il comma 71 dell’art. 4 del DDL autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare (con appositi decreti) le necessarie variazioni di bilancio, né la norma sulla copertura finanziaria, né la relazione illustrativa danno ragione delle previsioni di spesa, ma ciò che è più grave, la disposizione in esame non contiene alcun riferimento alla copertura finanziaria derivante dai contributi e dagli altri interventi di maggiori entrate previsti dal medesimo DDL ⁴.

In definitiva la norma non consente di comprendere con la necessaria chiarezza quanto la riforma prospettata peserà sulle maggiori entrate imposte direttamente a cittadini, lavoratori e imprese, e quanto, invece, deriverà dalle ulteriori misure fiscali e riduzioni di spesa previste dai commi 72-79 dell’art. 4 del DDL, con ciò lasciando un rilevante debito di conoscenza che potrebbe pesare sulle future generazioni di lavoratori (sulla falsariga di quanto già accaduto in occasione della riforma del sistema pensionistico, almeno con riguardo ai cosiddetti “lavoratori esodati”).

Un elenco di nuove imposizioni fiscali per imprese e professioni (ma anche automobilisti)

L’intervento riformatore, immaginato per incoraggiare una maggiore e migliore occupazione, finisce per finanziarsi non soltanto con una riduzione delle spese, ma anche riducendo le effettive disponibilità economiche delle imprese, vale a dire proprio di chi deve assumere, basti pensare, ad esempio, alla diminuzione della misura di deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore (+12,5% di spesa per professionisti, artigiani e commercianti).

I commi 72-76 dell’art. 4 del DDL, infatti, identificano una maggiore imposizione fiscale a carico di chi esercita imprese, arti e professioni con riferimento a due pesanti restrizioni dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nel contesto dell’impresa o in quello artistico o professionale esercitato. In particolare la norma (comma 72) modifica le previsioni dell’art. 164, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), per prevedere che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della riforma, le spese relative ai mezzi di trasporto a motore ⁵ utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili non più nella misura del 40% ma del 27,5% per professionisti, artigiani e commercianti ⁶ e non più nella misura del 90% ma del 70% per i medesimi

⁴ Si fa riferimento, ad esempio, alle disposizioni del DDL che, a fronte dei nuovi ammortizzatori sociali (ASpl), prevedono aumenti sensibili del costo del lavoro della quasi totalità dei contratti a termine e perfino del contratto di apprendistato (commi 28 e 36 dell’art. 2).

⁵ Il riferimento attiene specificamente a: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.

⁶ Va rilevato che se arti e professioni sono esercitate in forma individuale la deducibilità rimane ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se è svolta da società semplici e da associazioni la deducibilità è consentita con riguardo a un solo veicolo per ciascun socio o associato.

mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Con una misura, dunque, che, come detto, innalza, inevitabilmente, il livello di tassazione a carico delle imprese. Il comma 74 dell'art. 4 del DDL modifica il medesimo TUIR all'art. 37, comma 4-bis, sulla determinazione del reddito dei fabbricati, per stabilire che venga ridotto sensibilmente lo sconto fiscale riconosciuto ai proprietari di immobili che vengono dati in locazione e i cui redditi vengono denunciati nella dichiarazione dei redditi, ad eccezione dei proprietari che hanno optato per il regime della cedolare secca. La misura fiscale prevista dal DDL porta la riduzione forfetaria dal 15% al 5% con un incremento netto dell'imponibile fiscale di 10 punti percentuali a decorrere dal 2013.

Il successivo comma 75 dell'art. 4 del DDL aumenta ulteriormente, a decorrere dal 1° luglio 2013, di 2 euro a passeggero imbarcato, per un totale di costo aggiuntivo pari a 6,5 euro ⁷ l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili ⁸. L'omessa comunicazione delle somme ulteriori riscosse, peraltro, comporta per i soggetti tenuti alla riscossione l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000.

Da ultimo il comma 76 dell'art. 4 del DDL tocca direttamente la generalità delle famiglie italiane a decorrere già dall'anno 2012, stabilendo che il contributo obbligatorio per l'assistenza erogata nell'ambito del servizio sanitario (art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contraente (art. 10, comma 1, *lett. e*), TUIR) per la sola parte che eccede euro 40, anziché la deducibilità totale prevista attualmente.

Un aspro taglio alle spese di funzionamento di Inps e Inail

Ma la parte più grave e maggiormente di impatto delle misure finanziarie previste a copertura della riforma sta nel comma 77 dell'art. 4 del DDL laddove si prevede che l'INPS e l'INAIL, seppure nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale, sono tenuti ad adottare "*misure di razionalizzazione organizzativa*" ⁹, per conseguire una forte riduzione delle proprie "*spese di funzionamento*", in misura pari a ulteriori 90 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2013.

Precisamente le riduzioni imposte ai due "super-Istituti", previdenziale e assicurativo, sono quantificate in 18 milioni di euro l'anno per l'INAIL e in 72 milioni di euro l'anno per l'INPS (sulla scorta di un apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze), con obbligo di versare le somme derivanti dalle riduzioni di spesa entro il 30 giugno di ciascun anno nello specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

L'entità della riduzione complessiva delle spese di funzionamento dell'organizzazione di Inps e Inail, dunque, appare talmente elevata (in considerazione dei tagli già previsti nell'ultimo anno sugli stessi Istituti, che per il solo 2012 assommano a 120 milioni di euro, 24 milioni a carico dell'Inail e 96 milioni a carico dell'Inps) da lasciar presagire interventi di riassetto organizzativo di vasta portata che non potranno prescindere da una decisa minore presenza territoriale dei due Istituti e, forse, anche da

⁷ Si tenga presente che per quanto riguarda i diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti della città di Roma, è prevista una ulteriore addizionale nella misura massima di 1,00 euro (art. 12, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61).

⁸ La norma richiama l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e mantiene ferme le previsioni dell'art. 6-*quater*, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'art. 2, comma 48, del DDL.

⁹ Le misure devono essere necessariamente aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (riduzione delle spese di Inps e Inail funzionamento in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, nei termini del 20% a carico dell'INAIL e dell'8% a carico dell'INPS come sancito dal DM 3 aprile 2012) e dall'art. 21, commi da 1 a 9, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai quali peraltro deve aggiungersi anche la previsione contenuta nell'art. 13, comma 1-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (riduzione aggiuntiva delle spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, rispettivamente 12 milioni di euro annui per l'INAIL e 48 milioni di euro annui per l'INPS).

manovre di futura privatizzazione che drammaticamente inficerebbero il sistema complessivo di *welfare* del Paese.

Ma senza ombra di dubbio, anche a voler credere che nessuna operazione di privatizzazione farà seguito a tale drastico ridimensionamento delle spese di gestione di Inps e Inail, l'effetto più pesante della riorganizzazione dei due Istituti, con spese di funzionamento annualmente enormemente ridotte, sarà avvertito dai lavoratori che da essi ricevono assistenza e tutele.

Se, infatti, i due Istituti hanno "in pancia" così elevate possibilità di risparmio (nel 2013 i tagli assommeranno, rispettivamente, a 42 milioni a carico dell'Inail e 168 milioni a carico dell'Inps!), appare abbastanza incomprensibile comprendere perché tali capacità di risparmio non siano state aggregate durante il triennio trascorso, se, invece, come sembra, purtroppo, più probabile, si dovrà intervenire mediante taglio di sedi territoriali o di divisioni interne le misure di riduzione imposte si offrono così rilevanti da far immaginare assetti profondamente ridimensionati rispetto ai servizi resi, tanto più che tali riduzioni organizzative dovranno coniugarsi anche con le logiche della avviata *spending review*.

Con gli stessi obblighi di versamento annuale, il successivo comma 78 dell'art. 4 del DDL impone una riduzione delle spese di funzionamento per 10 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2013, anche alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sempre con riferimento alla obbligatoria adozione di misure di razionalizzazione organizzativa, pure nell'ambito della autonomia propria dell'Ente ¹⁰.

L'ultimo comma dell'art. 4 del DDL affida ai Ministeri vigilanti (lavoro ed economia e finanze) il compito di verificare l'attuazione delle misure previste, anche con riguardo alla proposta di "*misure correttive previste dalle disposizioni vigenti*" per la "*effettiva riduzione*" delle spese di funzionamento degli Enti individuati.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 4, commi 69-79 – Copertura finanziaria

- La riforma del mercato del lavoro costerà 18 miliardi e 218 milioni di euro dal 2013 al 2020 e, in seguito, 2 miliardi e 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
- Viene prevista una clausola di salvaguardia per cui, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, con proprio decreto, fin dal 2013, alla "riduzione lineare", nella misura necessaria, delle dotazioni finanziarie disponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
- *Maggiori entrate (ulteriori rispetto a quelle contributive previste da altre disposizioni del DDL):*
 1. si modifica l'art. 164, comma 1, del DPR n. 917/1986 (TUIR), stabilendo che, a partire dal 2013, le spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili ai fini della determinazione dei relativi redditi:
 - a. nella misura 27,5% per professionisti, artigiani e commercianti (attualmente è del 40% con un aumento netto del 12,5% dei costi);
 - b. del 70% per i medesimi mezzi in uso promiscuo ai dipendenti (attualmente è del 90% con un incremento netto del 20%);
 2. si modifica l'art. 37, comma 4-bis, del TUIR sulla determinazione del reddito dei fabbricati,




¹⁰ Anche in tal caso dovrà trattarsi di misure aggiuntive a quelle previste dall'art. 4, comma 38, della l. n. 183/2011.

- stabilendo dal 2013 la riduzione dal 15% al 5% (con un incremento netto dell'imponibile fiscale del 10%) dello sconto fiscale riconosciuto ai proprietari di immobili dati in locazione e i cui redditi vengono denunciati nella dichiarazione dei redditi (ad eccezione di chi ha optato per il regime di cedolare secca);
3. aumenta ulteriormente, a decorrere dal 1° luglio 2013, di altri 2 euro a passeggero imbarcato, per un totale di costo aggiuntivo pari a 6,5 euro (7,5 euro per gli aeroporti di Roma Capitale) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;
 4. è limitata alla sola parte eccedente i euro 40 la deducibilità dal reddito complessivo del contraente (ora totale) del contributo obbligatorio per il servizio sanitario (art. 334 del d.lgs. n. 209/2005), applicato sui premi delle assicurazioni per la RCA dei veicoli a motore e dei natanti.
- *Riduzioni di spese:*
 1. riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 4 miliardi e 698 milioni di euro fino al 2020 e a 509 milioni di euro annui dal 2012;
 2. INPS e INAIL sono tenuti ad adottare misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive, per conseguire una riduzione delle spese di funzionamento, in misura pari a ulteriori 90 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2013:
 - a. 18 milioni di euro l'anno per l'INAIL (si aggiungono ai tagli già previsti che per il solo 2012 assommano a 24 milioni di euro);
 - b. 72 milioni di euro l'anno per l'INPS (si aggiungono ai tagli già previsti che per il solo 2012 assommano a 96 milioni di euro);
 3. l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve adottare misure di razionalizzazione organizzativa per una riduzione delle spese di funzionamento in misura pari a 10 milioni di euro l'anno dal 2013.

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Copertura finanziaria

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>La riforma del mercato del lavoro costerà 18 miliardi e 218 milioni di euro dal 2013 al 2020 e, in seguito, 2 miliardi e 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</p> <p>La clausola di salvaguardia autorizza, in caso di scostamenti</p>	<p>Il contesto di recessione in cui si trova il Paese non consente di trascurare il rischio tangibile di una sottostima del costo globale della riforma, messa facilmente in discussione a causa dei dati economici e finanziari che saranno riscontrabili già nel 2013, primo anno di impatto della previsione.</p> <p>Inoltre la norma non consente di comprendere con chiarezza quanto la riforma peserà</p>	

<p>rispetto alle previsioni, il Ministero dell'economia e delle finanze a procedere, con proprio decreto, dal 2013, alla "riduzione lineare", nella misura necessaria, delle dotazioni finanziarie disponibili, nelle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di ciascun Ministero.</p>	<p>effettivamente sui cittadini, non rilevando l'impatto degli oneri contributivi inseriti in altre disposizioni del DDL, lasciando un rilevante debito di conoscenza che potrebbe pesare sulle future generazioni di lavoratori. Ne deriva, dunque, una forte preoccupazione che anche la riforma del lavoro, come già quella previdenziale del 2011, possa lasciare sul terreno una eredità finanziaria caratterizzata da squilibri difficilmente colmabili, come oggi accade per i lavoratori "esodati", solo in minima parte salvaguardati, a causa della carente previsione originaria.</p>	
<p><i>Maggiori entrate</i> (ulteriori rispetto a quelle contributive previste da altre disposizioni del DDL):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ridotta la deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (dal 40% al 27,5% per professionisti, artigiani e commercianti), dal 90% al 70% per i mezzi in uso promiscuo ai dipendenti); 2. ridotto dal 15% al 5% lo sconto fiscale per gli immobili dati in locazione (si salva la cedolare secca); 3. aumenta a 6,5 euro per passeggero l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili; 4. limitata alla sola parte eccedente i euro 40 la deducibilità del contributo obbligatorio per il SSN applicato sui premi delle assicurazioni RCA di veicoli a motore e natanti. 	<p>L'intervento riformatore, immaginato per incoraggiare una maggiore e migliore occupazione, finisce per finanziarsi non tanto riducendo spese improduttive, ma anche con una forte riduzione delle effettive disponibilità economiche e finanziarie delle imprese, vale a dire proprio di chi deve essere incentivato ad assumere. Si interviene direttamente in ambito aziendale con la diminuzione della misura di deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore (+12,5% e +20%). Si riduce del 10% lo sconto per chi ha operato sugli immobili. Aumenta in modo vertiginoso il costo degli imbarchi sugli aeromobili. Si riduce la deducibilità dei contributo sanitario nelle assicurazioni. Tutti interventi a diretto e immediato impatto sui cittadini lavoratori e imprenditori.</p>	 
<p>Riduzioni di spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione delle dotazioni 	<p>L'entità della riduzione delle spese di funzionamento di Inps e Inail appare talmente</p>	

<p>finanziarie dei programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 4 miliardi e 698 milioni di euro fino al 2020 e a 509 milioni di euro annui dal 2012;</p> <p>2. INPS e INAIL sono tenuti ad adottare misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive, per ridurre le spese di funzionamento di ulteriori 90 milioni di euro annui dal 2013 (rispettivamente 18 milioni per l'INAIL e 72 milioni per l'INPS);</p> <p>3. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve adottare misure di razionalizzazione organizzativa per ridurre le spese di funzionamento di 10 milioni di euro l'anno dal 2013.</p>	<p>elevata (in considerazione dei tagli già previsti nell'ultimo anno sugli stessi Istituti, che per il solo 2012 assommano a 120 milioni di euro, 24 milioni a carico dell'Inail e 96 milioni a carico dell'Inps) da lasciar presagire interventi di riassetto organizzativo di vasta portata che non potranno prescindere da una decisa minore presenza territoriale dei due Istituti. Tale drastico ridimensionamento delle spese di gestione (nel 2013 i tagli assommeranno, rispettivamente, a 42 milioni a carico dell'Inail e 168 milioni a carico dell'Inps) sarà inevitabilmente avvertito dai lavoratori che da essi ricevono assistenza e tutele.</p>	
---	--	--